

MORISANI, segretario, legge: (Vedi tornata del 18 dicembre 1919).

PRESIDENTE. L'onorevole DeCapitani ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

DE CAPITANI. Onorevoli colleghi, la educazione fisica della gioventù, come indice e fattore di civiltà eccellente, è un dato storico certissimo, dai tempi classici della Grecia e di Roma, fino alle razze anglo-sassoni d'oggi, a traverso i cicli medioevali cavallereschi.

E sia subito detto educazione anziché istruzione fisica, perchè la destrezza e la coscienza della forza si risolvono in equilibrio dell'attività psichica, conferendo all'uomo tale intimo coraggio da temprare anche esso il carattere morale. « Il carattere che secondo Tommaso Uxley altro non è se non la facoltà di farci compiere quello che si deve fare, ci piaccia o non ci piaccia di farlo ».

La guerra ha dimostrato come dall'esercizio fisico si giunga con miglior prontezza e minor sforzo alla disciplina e alla fatica militare, le quali, mentre sorsero presso di noi dalla sublime tensione delle facoltà morali, risultarono invece effetto più spontaneo e meno laborioso in altri popoli.

Affermiamo senza tema di smentita che se l'America e l'Inghilterra han potuto in sì breve tempo organizzare potenti eserciti, fu appunto per la previa e direi inconsapevole preparazione che avevano i giovani di quei paesi per quanto riflette l'educazione fisica.

Da noi invece per molti soldati fu sublime sforzo quello che per alcuni nostri Alleati è stato soltanto continuazione di esercizio, su diverso terreno, e per più alto scopo.

Quali sono stati infatti fra di noi i più forti ed animosi soldati sulle Alpi, sui mari, nel cielo, se non quelli che provenivano dalle società ginnastiche, e dai campi di giuoco?

Come queste discipline siano coltivate all'estero, è inutile rammentare, essendo notizia comune; giova invece non perdere di vista le nostre deficienze.

Tutto si riduce in Italia, parlo dell'opera statale, alla ginnastica di palestra nelle scuole, che se nelle città è trattata con criteri moderni, e dà buoni risultati, è invece assai trasandata e insufficiente nelle borgate, e addirittura sconosciuta in molti piccoli centri di campagna. Così che una

minima parte della nostra gioventù passa nella trafila di una seria educazione fisica.

Eppure il rapido propagarsi, ed il fiorire delle istituzioni private dedite a questo genere di coltura, ci indica chiaramente e l'aspirazione e la volontà del nostro popolo. Fra tante, basti accennare alla Federazione ginnastica italiana, e al Touring Club.

Tutti insieme però non valsero a foggare un sistema organico e nazionale, a distendere, per tutto il Regno, una rete a maglie uguali, di disciplina ginnico-sportiva.

Quanto a provvidenze statali esiste bensì l'Istituto Nazionale per l'educazione fisica, con statuto saggio e previdente, se non che gli viene meno la forza vitale del mancargli l'innesto su di una legge base, di ordine generale. Occorre pertanto trovar modo che da questo germe si sviluppi, senza danno dell'iniziativa privata, l'organismo capace estensivamente ed intensivamente di provvedere alla necessità nazionale di una savia e continuata educazione fisica. A questo tende il progetto qui sottoposto all'esame del Parlamento.

Il suo pensiero centrale è ben semplice: istituito, *ipso jure*, in ogni comune il luogo di radunata degli educandi, dove sia quindi facile l'insegnamento metodico obbligatorio, metterlo sotto la vigilanza di piccola e attiva Commissione locale; e queste coordinare poi fra loro per mezzo di Commissioni provinciali.

Nell'articolo 1° infatti viene stabilito che in ogni comune del Regno avente un *minimum* di 1000 abitanti è costituito un campo da giuoco con annessa palestra all'aperto: così, ripetesi, si dà *Pubi consistam* ad una intensificazione di educazione fisica in Italia.

Per il funzionamento regolare del campo e della palestra provvedono gli articoli 2 e 4, che offrono modo pratico a pochi e ben scelti cittadini di mantenere attivo il nuovo ente comunale creato col precedente articolo.

A dar poi coordinamento tra i piccoli e grandi centri di educazione fisica e metterli in rapporto colle associazioni già esistenti o che sorgeranno e che si occupano di tale compito, sotto le più svariate forme, gli articoli 3 e 5 sanciscono le norme per le Commissioni provinciali alle quali spetta una azione di grande importanza. I seguenti articoli 6 e 7 disciplinano la materia finanziaria.